



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio II

Ordinamenti scolastici - Rapporti con il sistema formativo regionale per l'offerta integrata di istruzione e formazione professionale - Istruzione terziaria non universitaria - Istruzione non statale

Ai Gestori delle scuole paritarie del Piemonte

E p.c., Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del
Piemonte

Ai Rappresentanti delle Associazioni dei
Gestori delle scuole paritarie del Piemonte

Oggetto: Scuole paritarie - Disposizioni in tema di passaggio di gestione, trasferimento di sede e cessazione di attività.

Si premette che l'art. 3, comma 4, del D.M. 263/2007 genericamente così dispone: "Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all'Ufficio Scolastico Regionale ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti".

Nel dettaglio, con riferimento alle tematiche richiamate in oggetto, si forniscono di seguito indicazioni operative richiamando quanto prescritto dalla normativa sulla parità scolastica.

Tutte le comunicazioni dovranno essere indirizzate a questo Ufficio Scolastico Regionale (Ufficio II – Via Coazze 18 – 10138 Torino) prioritariamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo drpi@postacert.istruzione.it, per una corretta assegnazione e fascicolazione la comunicazione **deve** recare in oggetto il codice meccanografico della scuola e la dicitura relativa al procedimento "attivazione ...", (esempio: Ufficio 2 – TO1A123456 – passaggio di gestione"), ovvero tramite raccomandata A/R utilizzando i modelli di domanda, reperibili al seguente link <https://www.istruzionepiemonte.it/nonstatali/modulistica/> (predisposti per il passaggio di gestione e per il trasferimento di sede) in calce ai quali è riportata nel dettaglio tutta la documentazione da allegare.

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto, e-mail drpi.ufficio2@istruzione.it
Riferimenti: Giuseppina Pertosa, Alessandro Sammartino, Barbara Bussotti, e-mail drpi.ufficio2@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio II

Ordinamenti scolastici - Rapporti con il sistema formativo regionale per l'offerta integrata di istruzione e formazione professionale - Istruzione terziaria non universitaria - Istruzione non statale

Passaggi di gestione

Secondo le prescrizioni di cui all'art. 5.12 del D.M. 83 del 10 ottobre 2008, in caso di passaggio della scuola ad altro gestore, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Scolastico Regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la modifica della natura giuridica dell'ente gestore.

Devono essere osservati i seguenti adempimenti:

1. l'atto che determina il passaggio di gestione deve essere prodotto in copia autenticata, munita degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio delle Entrate e con l'indicazione della decorrenza del passaggio stesso;
2. l'atto che determina il passaggio di gestione, a titolo gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità;
3. la dichiarazione relativa al titolo giuridico di disponibilità dei locali scolastici deve essere datata e sottoscritta dal gestore subentrante;
4. lo status di legale rappresentante dell'Ente gestore originario e dell'Ente gestore subentrante deve essere debitamente comprovato con dichiarazioni datate e sottoscritte dai due legali rappresentanti con valore di autocertificazione.

A seguito della suddetta comunicazione, corredata dalla prescritta documentazione, l'Ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia, adotta, il conseguente provvedimento con il quale modifica il decreto di riconoscimento della parità scolastica, nella parte relativa alla titolarità della gestione e alle eventuali e correlate modifiche intervenute (es. variazione della denominazione della scuola).

Trasferimento della sede scolastica

Secondo la previsione dell'art. 5.6 del D.M. 83 del 10 ottobre 2008, il trasferimento della sede scolastica in altro edificio deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto, e-mail drpi.ufficio2@istruzione.it
Riferimenti: Giuseppina Pertosa, Alessandro Sammartino, Barbara Bussotti, e-mail drpi.ufficio2@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio II

Ordinamenti scolastici - Rapporti con il sistema formativo regionale per l'offerta integrata di istruzione e formazione professionale - Istruzione terziaria non universitaria - Istruzione non statale

provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.

Nello specifico, l'accertamento ha ad oggetto la rispondenza della nuova sede a tutte le esigenze igieniche e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente, nonché la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche, idonei in relazione al tipo di scuola.

Analogamente, sono soggette ad autorizzazione ed agli accertamenti sopra descritti, le modifiche all'edificio scolastico a seguito di ristrutturazioni per le quali, sulla base della normativa vigente, sia richiesto il permesso di costruire. Per contro, non necessitano di autorizzazione, limitate modificazioni interne che non alterano la situazione funzionale, nonché le condizioni statiche e igienico-sanitarie dell'edificio.

Cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività della scuola, il gestore o il rappresentante legale deve darne comunicazione a questo Ufficio Scolastico Regionale entro il 31 marzo. La cessazione avrà effetto dal primo settembre successivo (art. 5.11 D.M. 83 del 10 ottobre 2008).

Con il provvedimento di chiusura verrà individuata l'istituzione scolastica, statale o paritaria, possibilmente dello stesso ordine e grado, per il deposito di tutta la documentazione detenuta dalla scuola della quale si dispone la cessazione. Prioritariamente sarà individuata, ove esistente, una scuola paritaria dipendente dallo stesso gestore. In caso contrario, il gestore della scuola paritaria cessata ed il Dirigente scolastico/gestore della scuola individuata per la presa in consegna degli atti concordano tra loro le modalità di trasferimento degli stessi. A procedimento concluso ne danno comunicazione all'Ambito Territoriale di riferimento e all'Ufficio scrivente.

Il Dirigente

Serena Caruso Bavisotto

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto, e-mail drpi.ufficio2@istruzione.it

Riferimenti: Giuseppina Pertosa, Alessandro Sammartino, Barbara Bussotti, e-mail drpi.ufficio2@istruzione.it